



News Letter

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale	1 - 3
Osservatorio Tributario	4

Osservatorio Doganale

Aggiornate le sezioni AES ed ICS in e-customs.it: L'Agenzia delle Dogane informa che sul sito web è stata aggiornata la sezione AES (Automated Export System) con i tracciati della dichiarazione sommaria di uscita (EXS). Si ricorda che il progetto AES mira a realizzare il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, basandosi sullo stesso schema di funzionamento dell' N.C.T.S. (New Computerized Transit System). L'AES è suddiviso in due fasi funzionali: 1) comunicazione elettronica del "visto uscire", 2) obbligatorietà della trasmissione telematica della dichiarazione doganale di esportazione in procedura, ordinaria di accertamento ed in procedura domiciliata/semplificata e dei dati "sicurezza". Il Reg. (CE) n. 1875/2006 ha fissato rispettivamente al 1° luglio 2007 ed al 1° luglio 2009 le date a decorrere dalle quali gli Stati Membri dovevano obbligatoriamente procedere all'attivazione funzionale della prima e della seconda fase dell'AES. A decorrere dal 1° gennaio 2011 invece, ai sensi del Reg. (CE) n. 273/2009, gli operatori economici avranno l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita (EXS) nei termini e nelle modalità previste dai Reg. (CE) n. 1875/2006 e n. 312/2009. Tale dichiarazione, da presentare

all'ufficio doganale di uscita, è richiesta nel caso in cui le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità non formino oggetto di una dichiarazione doganale di esportazione. L'EXS va presentata per via telematica, utilizzando il Servizio Telematico Doganale dell'Agenzia delle Dogane, le cui modalità di adesione ed accesso sono illustrate nella sezione "Servizio telematico Doganale - E.D.I." del sito internet dell'Agenzia. Una volta ottenuto l'accesso al suddetto servizio, gli operatori economici possono inviare la dichiarazione utilizzando la struttura dati definita nei relativi tracciati record, disponibili nella sezione e-customs.it - AES - EXit Summary Declaration (EXS) del sito Internet dell'Agenzia delle Dogane. In particolare, per la trasmissione della dichiarazione sommaria d'uscita, devono essere utilizzati i tracciati "EXS" ed "EXS1", mentre per l'eventuale rettifica, i tracciati "REXS" e "REXS1".

A breve sarà pubblicata anche la versione in lingua inglese dei succitati tracciati. L'Agenzia fa presente, infine, che **gli utenti telematici potranno effettuare i test in ambiente di prova a partire dal 15 settembre 2010**. Eventuali osservazioni sui tracciati dovranno essere inviate all'indirizzo dogane.ecustoms@agenziadogane.it, riportando nell'oggetto l'indicazione "Tracciati EXS".

Inoltre, sempre l'Agenzia delle Dogane informa che sul suo sito web è stata aggiornata la sezione ICS - AIS, con le strutture dei messaggi (ENS, RENS, DIV) e i relativi messaggi di risposta.

→ La sezione AES aggiornata con i tracciati record della EXS è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/AES/

→ La sezione ICS - AIS, con le strutture dei messaggi (ENS, RENS, DIV)

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/



Principali novità in materia di ICS che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011:

mediante apposito comunicato datato 22 luglio 2010, l'Agenzia delle Dogane ricorda che dal 1° gennaio 2011 la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza prevede l'obbligo per gli operatori economici di adeguarsi a quanto previsto nell'ambito del progetto I.C.S. (Import Control System). In attesa dell'emanazione delle istruzioni ufficiali da parte degli Uffici dell'Agenzia competenti in materia, vengono dunque anticipate le principali novità relative alla presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), da presentare prima dell'ingresso della merce nel territorio doganale della Comunità. In particolare, si informa che l'Italia accetterà esclusivamente le ENS nel quale è indicato come ufficio doganale di primo ingresso nell'UE un ufficio italiano. In tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).

Nel momento in cui le merci raggiungono l'effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l'operatore dovrà presentare una **notifica d'arrivo** (per la quale dovrà essere trasmesso il Manifesto delle Merci in Arrivo - MMA). La presentazione del MMA, ossia di un documento già in uso, semplifica gli adempimenti per gli operatori economici del settore. L'Agenzia informa anche che il tracciato del MMA corredato con i riferimenti delle ENS è in corso di pubblicazione (versione 4.0).

I tracciati relativi alla dichiarazione sommaria di entrata ENS (ENtry Summary declaration) saranno disponibili dal 15 dicembre 2009 e a partire dal 1° luglio 2010 potranno iniziare i test per suddetta dichiarazione. Tutti gli operatori economici sono dunque invitati ad adeguare i loro sistemi per l'invio del messaggio "ENS" nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda il soggetto che invia la ENS, il comunicato in commento ricorda che ai sensi del Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 ter, par. 3 e 4), questa può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Colui che introduce le merci;
- Chi assume la responsabilità del trasporto;
- Colui per conto del quale agisce uno dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- Chi per presenta le merci alla dogana;
- Il rappresentante dei soggetti di cui sopra.

La ENS va trasmessa secondo tempistiche che differiscono in base alla tipologia di trasporto scelta:

- 1) in caso di trasporto marittimo:

- o almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza per i carichi trasportati in container;
- o almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità per i carichi alla rinfusa/frazionati;
- o almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie.

2) In caso di trasporto aereo:

- per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell'effettivo decollo dell'aeromobile
- per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

3) Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne:

- L'ENS va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno 2 ore prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità

4) Nel caso del traffico su strada:

- L'ENS va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Per quanto riguarda i dati da indicare nell'ENS, il comunicato precisa che questi sono elencati nell'allegato 30 bis del Reg. (CE) 1875/2006, così come modificato dal Reg. (CE) 312/2009. Tuttavia, per alcune categorie di operazioni e per determinati soggetti (corrieri, AEO, spedizioni postali, ecc.) è previsto un set limitato di informazioni da trasmettere.

Per ottemperare alle prescrizioni comunitarie è stato predisposto il nuovo messaggio "ENS" il cui tracciato, comprensivo delle relative regole e condizioni per la compilazione, è disponibile dal 15 dicembre 2009 nella sezione "ecustoms.it" alla voce "AIS" (Automated Import System) del sito internet dell'Agenzia.



Riguardo invece le modalità di invio della dichiarazione, occorre distinguere tra una procedura ordinaria, in cui la presentazione delle dichiarazioni in questione avviene mediante l'invio del messaggio ENS, redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico (l'operatore che invia la ENS deve essere in tal caso registrato al Servizio telematico doganale) ed una procedura di soccorso, che si utilizza in caso di impossibilità nell'invio telematico della ENS.

Nella procedura ordinaria, se l'ENS è valida, essa viene memorizzata in AIDA il quale genera automaticamente il MRN, che è successivamente comunicato all'operatore che invia la ENS e al vettore (o suo rappresentante), se quest'ultimo rispetta alcune condizioni (in particolare deve essere dichiarato nella ENS, avere un codice EORI valido ed essere un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l'ENS).

L'MRN e il n° dell'articolo (singolo) della ENS relativi a merce in sbarco dovranno essere riportati nella successiva notifica d'arrivo (MMA).

Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate allo stesso ufficio di primo ingresso, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.

Sulla base delle informazioni presenti nella ENS viene effettuata l'analisi dei rischi che si basa su profili stabiliti a livello comunitario e pertanto omogenei per tutti i Paesi Membri. I parametri sono basati sia su parametri oggettivi che soggettivi.

In relazione al grado di rischio potrebbe essere previsto il divieto di carico ("do not load") presso il porto di imbarco, la visita al primo porto comunitario o il controllo al successivo porto di effettivo sbarco della merce.

Nella procedura di soccorso, all'atto della presentazione della dichiarazione, se risulta impossibile inviare telematicamente la ENS, i dati della dichiarazione devono essere registrati su supporto informatico secondo il tracciato del messaggio ENS (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati") e preceduti dai campi previsti per la presentazione su "floppy disk" (cfr. Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane) e presentati alla dogana, per il tramite di rappresentanti o di mezzi alternativi all'invio al Servizio Telematico Doganale, in tempo utile per l'effettuazione delle relative attività di gestione dei rischi.

Solo in casi di forza maggiore la ENS potrà essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa.

Infine, per quanto riguarda la presentazione telematica della notifica di arrivo, il comunicato precisa che come previsto dal Reg. (CE) 312/2009 (art. 184 octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante, devono notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà come accennato più sopra la notifica di arrivo. Per le merci rimaste a bordo sarà il sistema a rilevare eventuali rischi senza dover indicare i riferimenti alle relative ENS.

Le merci selezionate per il controllo sicurezza saranno messe a disposizione della dogana per le attività di competenza.

↳ Il Comunicato 22 luglio 2010 dell'Agenzia delle Dogane sulle principali novità in materia di ICS è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb051e0facf2272/ict-20100722-Ecustoms-novita_1_genn_2011.pdf?MOD=AJPERES

Regime della trasformazione sotto controllo doganale: Trasformazione di fogli di alluminio, esame delle condizioni economiche da parte del Comitato Codice Doganale: con Risoluzione n. 1/D del 23 luglio 2010 (Prot. 96163), l'Agenzia delle Dogane informa che nel corso della 13ª riunione del Comitato Codice Doganale - Sezione procedure speciali, tenutasi a Bruxelles il 7 giugno 2010, è stata presentata dalla delegazione olandese per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ex art.552 par. 2, Reg. CEE 2454/93, un'istanza di trasformazione sotto controllo doganale (riportata in allegato alla risoluzione in commento), di fogli di alluminio da trasformare in rotoli di alluminio per uso domestico.

Il Comitato ha espresso avviso favorevole circa l'accogliibilità dell'istanza sopra citata, in quanto per la fattispecie in oggetto sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.

L'Agenzia ricorda che ai sensi della disposizione comunitaria di cui sopra, le conclusioni del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dall'Autorità interessata (nel caso di specie quella olandese), ma anche da qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze - concernenti merci



di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia - siano presentate all'Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.

In particolare il parere del Comitato è stato espresso per l'operazione e alle condizioni di seguito indicate:

- trasformazione di fogli di alluminio CNC 7607 1119 provenienti dalla Cina in rotoli di alluminio per uso domestico CNC 7607 1111;
- l'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale dovrà essere rilasciata con validità di 1 anno;
- il quantitativo massimo da autorizzare è 2000 tonnellate di fogli di alluminio.

Pertanto, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).

↳ La Risoluzione n. 1/D del 23 luglio 2010 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb088d0ffdc8eb0/gtr-r-20100723-1D.pdf?MOD=AJPERES>

Osservatorio Tributario

Proseguono le modifiche alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: Le ultime, approvate con la Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, intervengono sulle norme in materia di fatturazione contenute nella suddetta Direttiva. I nuovi emendamenti intendono far fronte ad alcune difficoltà in relazione alla fatturazione elettronica emerse nel corso del primo periodo di vigenza delle direttive, introducendo alcune semplificazioni

normative volte migliorare il funzionamento del mercato interno.

Vengono in particolare modificati taluni obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture, al fine di permettere un migliore controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi transfrontaliere e a quelle nazionali e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica. Inoltre, dato che il ricorso a questo tipo di fatturazione può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere più competitive, vengono rivisti gli obblighi IVA, eliminando alcuni oneri e barriere che fino ad oggi hanno ostacolato il ricorso ad essa. In particolare, viene stabilito che le fatture cartacee e quelle elettroniche devono ricevere lo stesso trattamento, in specie riguardo alle competenze delle autorità fiscali. Le competenze di controllo di tali autorità ed i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi devono applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche.

L'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (EDI) e le firme elettroniche avanzate. Tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica.

Viene a tal fine precisato che qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico, anche lo Stato membro nel quale è dovuta l'imposta ha diritto ad accedere a tali fatture per eventuali controlli oltre allo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della Direttiva 2010/45/UE.

↳ La Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:IT:PDF>